Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 6 aprile 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio dell'ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro »;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080, concernente modifiche all'art. 6 della legge n. 199 sopra citata;

Visto il proprio decreto n. 4005 in data 9 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 29 aprile 1971, con il quale è stato ricostituito il consiglio del predetto ordine cavalleresco per il triennio 1° maggio 1971-30 aprile 1974;

Vista la lettera in data 1° marzo 1972 con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana ha designato l'avv. Mario Valeri Manera quale rappresentante degli industriali in seno al consiglio sopra citato, in sostituzione del cav. lav. Alighiero de Micheli;

Ritenuta la opportunità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, l'avvocato Mario Valeri Manera è nominato membro del consiglio dell'ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro » in rappresentanza degli industriali in sostituzione del cavaliere lav. Alighiero de Micheli.

Il predetto nuovo membro rimarrà in carica fino alla scadenza del triennio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1971, n. 4005, nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1972

LEONE

GAVA — NATALI

(5086)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 1972.

Conferma del presidente dell'ente autonomo « Fiera di Roma ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma;

Visto il vigente statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1067;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 1968, con il quale il prof. ing. Salvatore Rebecchini è stato confermato presidente dell'ente predetto, per gli esercizi finanziari 1969, 1970 e 1971;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo dell'incarico di cui innanzi per gli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974, ai sensi dell'art. 7 dello statuto suindicato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il prof. ing. Salvatore Rebecchini è confermato presidente dell'ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma, per gli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5049)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1971.

Nomina di tre membri del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Vista la legge 17 febbraio 1951, n. 83, relativa alla organizzazione dei servizi del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 1° dicembre 1961, n. 1327;

Visto il decreto interministeriale 5 ottobre 1969, relativo alle indennità spettanti ai membri del consiglio stesso;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1970, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 212, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio 1969-73;

Visto il foglio n. 18109-VIII-3 del 14 luglio 1971, con il quale la Federazione nazionale spedizionieri ha designato il dott. Giannio Parisi quale membro del Consiglio superiore in sostituzione del comm. Davide Tonolo;

Visto il proprio ordine di servizio n. 2850 Gab. del 27 ottobre 1971, con il quale il dott. Raffaele Cusmai lascia l'incarico di direttore generale del naviglio per assumere le funzioni di capo della Direzione generale degli affari generali e del personale, il dott. Francesco De Muro assume le funzioni di capo della Direzione generale della pesca marittima ed il dott. Vincenzo Vitelli lascia l'incarico di direttore generale della pesca marittima per assumere le funzioni di capo della Direzione generale del naviglio;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giannio Parisi è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del comm. Davide Tonolo.

Art. 2.

Il dott. Francesco De Muro, direttore generale della pesca marittima, è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del dott. Vincenzo Vitelli;

Il dott. Vincenzo Vitelli è confermato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, nella sua qualità di direttore generale del naviglio, in sostituzione del dott. Raffaele Cusmai che cessa di farne parte.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1971

Il Ministro: ATTAGUILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1972
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 41

(5120)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore manufatti in cemento della provincia di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore manufatti in cemento della provincia di Imperia si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore manufatti in cemento della provincia di Imperia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5430)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1972.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame in provincia di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 30 luglio 1970 e 6 dicembre 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Belluno, con le quali sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Belluno.

	Zona A	Zona B	Zona C
	(giornate per ettaro)		
Colture:		—	
Orto	200	150	150
Seminativo	106	75	35
Vigneto	—	200	100
Frutteto	—	100	80
Prato 1ª e 2ª classe	47	38	15
Prato 3ª, 4ª e 5ª classe	37	35	15
Prato pascolo	18	16	16
Pascolo	3	3	3
Bosco ceduo	6	6	6
Bosco fustaio	5	5	5
Bosco misto	6	6	6
	(giornate per capo)		
Bestiame:		—	
Equini	15	15	15
Bovini da latte	25	25	18
Bovini da allevamento	15	15	10
Ovini e caprini	6	6	6
Suini	2	2	2
Bassa corte	2	2	2

Comuni compresi nella zona A:

Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe, Colle S. Lucia, Falcade, S. Vito di Cadore, Lorenzago di Cadore, Calalzo di Cadore, Cibiana, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Castellavazzo, Longarone, Forno di Zoldo, Chies d'Alpago, Gosaldo, La Valle, Livinallongo, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, Auronzo, Borca di Cadore, Sappada, Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, S. Nicolò Comelico, Danta di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Lamon, Tambre d'Alpago, S. Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada, Voltago Agordino, Domegge di Cadore, S. Pietro di Cadore, S. Stefano di Cadore, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Soverzene, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore, Sovramonte, Vodo di Cadore.

Comuni compresi nella Zona B (escluse le frazioni di essi elencate nella zona *C*):

Farra d'Alpago, Belluno, Limana, Sospirolo, Seren del Grappa, S. Giustina Bellunese, S. Gregorio nelle Alpi, Vas, Pieve d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Sedico, Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Feltre, Puos d'Alpago, Trichiana, Mel, Fonzaso, Lentiai, Pedavena, Quero.

Frazioni comunali comprese nella zona C:

Pieve d'Alpago: Paludi

Ponte nelle Alpi: Polpet

Belluno:

Cavarzano, Cusighe, Fiammoi, Sargnano, Veneggia, Nogarè, Sagrogna, Levego, Vare di Levego, Pedecastello, Modolo, Caleipo, S. Cipriano, Faverga, Madeago, Castion, Castoi, Cet, Cavessago, Visome, S. Fermo, Salce, S. Gervasio, Mier, Bettin, Sois, Bez, Col di Piana, Vezzano, Chiesurazza, Travazzoi, Mussoi

Sedico:

Landris, Seghe di Villa, Meli, Sedico, Villiago, Pasa, Bribano, Longano, Bribanet

Sospirolo:

Oregne, Gron, Marras, S. Zenone

S. Giustina Bl.:

Luni, Meano, Dussan, Salzan, Campo, Ignan, Formegan, Bivai, S. Giustina Bl.

S. Gregorio nelle Alpi: Paderno

Cesiomaggiore:

Pez, Pullir, Menin, Soranzen, Marziai

Feltre:

Villabruna, Umin, Foen, Case Rosse, S. Anna, Casonetto, Nemeggio, Villa Paiera, Cellarda, Anzù, Zermen, Tomo, Farra, Mugnai

Pedavena:

Murle, Seghe Basse, Pedavena

Seren del Grappa: Rasai, Campo

Lentiai:

Cesana, Mulini, Savet, Lentiai, Bardies

Mel:

Campo S. Pietro, Villa di Villa (Nord), Marcador, Zottier, Nave, Pagogna, Col, Farra

Trichiana:

Pialdier, S. Felice, Trichiana

Limana:

Limana, Canè, Dussoi, Villa, Cesa, Giaon.

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(4989)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1972.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 17 maggio 1968, con il quale il dott. Cosimo Settimo fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce;

Considerato che il dott. Cosimo Settimo ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Lecce;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni del dott. Cosimo Settimo dalla carica di presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce.

Art. 2.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce è sciolta.

Art. 3.

Il dott. Giuseppe Barbano è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce in sostituzione del dottor Cosimo Settimo.

Art. 4.

Il prefetto di Lecce, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951 n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(5087)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1972.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 29 novembre 1968 con il quale l'ing. Elia Casartelli fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio;

Considerato che l'ing. Elia Casartelli ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Sondrio;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni dell'ing. Elia Casartelli dalla carica di presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio.

Art. 2.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio è sciolta.

Art. 3.

Il dott. Paolo Enrico Moro è nominato presidente della guinta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, in sostituzione dell'ing. Elia Casartelli.

Art. 4.

Il prefetto di Sondrio, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e della legge 12 luglio 1951 n. 560, disporrà i provvedimenti necessari per la ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(5088)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1972.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Pescara.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, col quale è stata istituita la borsa merci di Pescara;

Viste le proposte formulate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, con lettera 14 febbraio 1972, n. 568/B;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Pescara, per l'anno 1972, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Tonali dott. Mario;
2. Di Nicolantonio cav. Natale;
3. Cotellessa Camillo;
4. Montani dott. Achille;
5. Pagliuca dott. Michele.

Membri supplenti:

1. Corneli rag. Giovanni;
2. Pace dott. Aldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1972

Il Ministro: GAVA

(5090)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

Nomina del consiglio generale dell'ente autonomo Fiera di Rimini.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, n. 369, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo Fiera di Rimini, con sede in Rimini, e ne è stato approvato lo statuto;

Ritenuta la necessità di nominare il consiglio generale per la durata di tre esercizi finanziari, ai sensi dell'art. 7 del predetto statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il consiglio generale dell'ente autonomo Fiera di Rimini, con sede in Rimini, è composto come segue:

Germani dott. Achille, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Lo Jucco dott. Giacomo, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Anceschi dott. Enzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Tosarelli dott. Elio, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Sereno dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Diotallevi Ruggero, Arcangeli Gino, Crescentini Gianluigi, Gentilini Giordano, Sarti Luigi, Fraternali Aldo e Pruccoli Enzo, in rappresentanza del comune di Rimini;

Bellini maestro Giuseppe, Bianchini maestro Sebastiano, Fantini ing. Giorgio, Floridi comm. Alfredo, Gambini prof. Luciano, Torri avv. Michele e Albini Aser, in rappresentanza dell'Azienda autonoma di soggiorno di Rimini;

D'Orazio Giancarlo, Gasperoni prof. Gastone, Giulini Giuliano, Mazzotti cav. Umberto, Moschini cav. Ugo, Ramperti Antonio e Neri cav. Sisto, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì;

Pari Mario, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Forlì;

Arcangeli Alfredo, Casadei Enrico e Semprini Antonio, in rappresentanza dei lavoratori.

Il consiglio generale resta in carica per tre esercizi finanziari a decorrere da quello in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro: GAVA

(4991)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Modena; per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata sussistente nel periodo 15 marzo-15 giugno 1971 la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 22 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Modena, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5429)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Rosignano Marittimo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 16 marzo 1972, n. 885/36, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Rosignano Marittimo (Livorno).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(4987)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica allo statuto del consorzio di bonifica IV Circondario, con sede in Ferrara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5053, in data 16 marzo 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica nel IV Circondario, con sede in Ferrara, deliberata dal consiglio dei delegati in data 17 dicembre 1971.

(4833)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica del padule di Rimigliano, con sede in S. Vincenzo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5191, in data 16 marzo 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica del padule di Rimigliano, con sede in San Vincenzo (Livorno), deliberata dalla deputazione amministrativa in data 30 dicembre 1971.

(4834)

Modificazioni allo statuto del consorzio di bonifica Colli di Tortoreto e S. Omero, con sede in Nereto

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5178, in data 16 marzo 1972 è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Colli di Tortoreto e S. Omero, con sede in Nereto (Teramo), deliberata dalla deputazione amministrativa in data 11 gennaio 1972.

(4832)

Modificazioni allo statuto del consorzio di bonifica Vallio Meolo Musestre, con sede in Treviso

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5274, in data 20 marzo 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Vallio Meolo Musestre, con sede in Treviso, deliberata dalla deputazione amministrativa 21 dicembre 1971.

(5009)

Modificazioni allo statuto del consorzio di bonifica Bacino Retrone, con sede in Vicenza

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5270, in data 20 marzo 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Bacino Retrone, con sede in Vicenza, deliberata dalla deputazione amministrativa in data 22 dicembre 1971.

(5010)

Modificazioni allo statuto del consorzio di bonifica del Palù di Orsago, con sede in Orsago

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5114, in data 20 marzo 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 al testo dello statuto del consorzio di bonifica del Palù di Orsago, con sede in Orsago (Treviso), deliberata dalla deputazione amministrativa in data 17 dicembre 1971.

(5011)

Modificazioni allo statuto del consorzio di bonifica della Bassa Pianura Ravennate, con sede in Lugo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 5032, in data 16 marzo 1972, è stata approvata una modifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica della Bassa Pianura Ravennate, con sede in Lugo (Ravenna), deliberata dalla deputazione amministrativa in data 22 dicembre 1971.

(4835)

Modificazioni allo statuto del consorzio di bonifica Agro Bresciano fra Melle e Chiese, con sede in Brescia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5236, in data 16 marzo 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Agro Bresciano fra Melle e Chiese, con sede in Brescia, deliberata dalla deputazione amministrativa in data 11 dicembre 1971.

(4836)

Modificazioni allo statuto del consorzio di bonifica della Piana di Rosarno, con sede in Reggio Calabria

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5133, in data 21 marzo 1972, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 al testo dello statuto del consorzio di bonifica della Piana di Rosarno, con sede in Reggio Calabria, deliberate dal consiglio dei delegati in data 1° dicembre 1971.

(5102)

Modificazioni allo statuto del consorzio delle bonifiche Argentane, con sede in Argenta

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5161, in data 21 marzo 1972, è stata approvata una modifica, ai e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio delle bonifiche Argentane, con sede in Argenta (Ferrara), deliberata dalla deputazione amministrativa in data 29 dicembre 1971.

(5103)

Modificazioni allo statuto del consorzio di bonifica del Canale Lunense, con sede in Sarzana

Con decreto del Ministro per l'agricolture e le foreste n. 5258, in data 21 marzo 1972, è stato approvato una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica del Canale Lunense, con sede in Sarzana (La Spezia), deliberata dal consiglio dei delegati in data 16 dicembre 1971.

(5104)

Modificazioni allo statuto del consorzio della grande bonificazione ferrarese, con sede in Ferrara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5346, in data 21 marzo 1972, è stato approvato una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio della Grande bonificazione ferrarese, con sede in Ferrara, deliberata dalla deputazione amministrativa in data 7 febbraio 1972.

(5105)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Arielli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.782.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5467)

Autorizzazione al comune di Atessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Atessa (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 80.195.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5468)

Autorizzazione al comune di Boccioleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Boccioleto (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.372.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5469)

Autorizzazione al comune di Baschi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Baschi (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.824.171, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5470)

Autorizzazione al comune di Belforte del Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Belforte del Chienti (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.254.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5471)

Autorizzazione al comune di Bucchianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Bucchianico (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.812.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5472)

Autorizzazione al comune di Camponogara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Camponogara (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.519.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a 'sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5473)

Autorizzazione al comune di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Coriano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 31.967.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5474)

Autorizzazione al comune di Casacanditella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Casacanditella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.865.996, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5475)

Autorizzazione al comune di Casole d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Casole d'Elsa (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.538.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5476)

Autorizzazione al comune di Castellina in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Castellina in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.761.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5477)

Autorizzazione al comune di Chiusdino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Chiusdino (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.246.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5478)

Autorizzazione al comune di Carapelle Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Carapelle Calvisio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.848.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5479)

Autorizzazione al comune di Collepietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Collepietro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.124.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5480)

Autorizzazione al comune di Campolattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Campolattaro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.425.532, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5481)

Autorizzazione al comune di Castelpagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Castelpagano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.412.652, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5482)

Autorizzazione al comune di Camerino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Camerino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 234.718.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5483)

Autorizzazione al comune di Camporotondo di Fiastrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Camporotondo di Fiastrone (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 28.201.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5484)

Autorizzazione al comune di Colmurano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Colmurano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.946.988, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5485)

Autorizzazione al comune di Casalbordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Casalbordino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.144.251, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5486)

Autorizzazione al comune di Casalincontrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Casalincontrada (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.581.139, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5487)

Autorizzazione al comune di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Celenza sul Trigno (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.955.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5488)

Autorizzazione al comune di Castel d'Aiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Castel d'Aiano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.758.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5489)

Autorizzazione al comune di Dovadola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Dovadola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 30.671.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5490)

Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Dolo (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 32.020.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5491)

Autorizzazione al comune di Furci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Furci (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 19.746.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5492)

Autorizzazione al comune di Francavilla al Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Francavilla al Mare (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.068.281, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5493)

Autorizzazione al comune di Fara Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Fara Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.676.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5494)

Autorizzazione al comune di Fossacesia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Fossacesia (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.710.884, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5495)

Autorizzazione al comune di Fara Filiorum Petri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Fara Filiorum Petri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.735.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5496)

Autorizzazione al comune di Gemmano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Gemmano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.917.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5497)

Autorizzazione al comune di Gagliole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Gagliole (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.733.479, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5498)

Autorizzazione al comune di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Guardiagrele (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 272.365.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5499)

Autorizzazione al comune di Iolanda di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972 il comune di Iolanda di Savoia (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.882.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5500)

Autorizzazione al comune di Lenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Lenna (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.877.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5501)

Autorizzazione al comune di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Lagosanto (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.557.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5502)

Autorizzazione al comune di Montefiore Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Montefiore Conca (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.386.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5503)

Autorizzazione al comune di Monteleone d'Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Monteleone d'Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.719.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5504)

Autorizzazione al comune di Montepulciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Montepulciano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 259.059.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5505)

Autorizzazione al comune di Monteriggioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Monteriggioni (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.712.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5506)

Autorizzazione al comune di Massa Lombarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Massa Lombarda (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.486.911, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a 'sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5507)

Autorizzazione al comune di Morrovalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Morrovalle (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.212.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5508)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a qu Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi inter può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla sudd legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nomin
			Lire
B.T.N. 5 % (1970)	4169 (usufrutto)	Biondi Sergio, nato a Rosciano il 14 agosto 1943, domiciliato a Napoli. *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Cacciapuoti Carmen, vedova Biondi, nata a Napoli il 20 marzo 1921, ivi domiciliata	100.000
Id.	2095 (usufrutto)	Intestazione: come sopra *Annotazione*: come sopra	5.000

(4839) Roma, addì 16 marzo 1972

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N

Corso dei cambi del 4 aprile 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Vene
Dollaro USA	581,78	581,78	582,80	581,78	582,50	582,28	582,15	581,78	582,28	-
Dollaro canadese	582,55	582,55	583,50	582,55	583,10	583,05	583 —	582,55	583,05	
Franco svizzero	151,225	151,225	151,20	151,225	151,80	151,30	151,31	151,225	151,32	-
Corona danese	83,58	83,58	83,67	83,58	83,80	83,58	83,58	83,58	83,58	
Corona norvegese	88,26	88,26	88,28	88,26	88,30	88,26	88,26	88,26	88,26	
Corona svedese	121,89	121,89	122 —	121,89	121,90	121,89	121,88	121,89	121,89	-
Fiorino olandese	182,05	182,05	182,25	182,05	182,20	182,05	182,04	182,05	182,05	-
Franco belga	13,2540	13,2540	13,25	13,2540	13,25	13,25	13,2525	13,2540	13,25	-
Franco francese	115,84	115,84	116,08	115,84	115,60	115,84	115,82	115,84	115,84	
Lira sterlina	1522,05	1522,05	1524 —	1522,05	1523,60	1523,05	1522,50	1522,05	1523,05	-
Marco germanico	183,685	183,685	183,85	183,685	183,70	183,68	183,705	183,685	183,68	-
Scellino austriaco	25,25	25,25	25,28	25,25	25,27	25,25	25,24	25,25	25,25	-
Escudo portoghese	21,66	21,66	21,64	21,66	21,60	21,66	21,63	21,66	21,66	-
Peseta spagnola	9,0210	9,0210	9,03	9,0210	9 —	9,02	9,0175	9,0210	9,02	

Media dei titoli del 4 aprile 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	99,65
Redimibile 3,50 % 1934	99,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	88 —
» 5 % (Ricostruzione)	93,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,975
» 5 % (Città di Trieste)	94,25
» 5 % (Beni esteri)	94,40
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,75
» 5,50 % » » 1968-83	92,775
» 5,50 % » » 1969-84	94,10
» 6 % » » 1970-85	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,
» » » 5,50 % 1977	100,
» » » 5,50 % 1978	99,
» » » 5,50 % 1979	99,
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 aprile 1972

Valuta	
Dollaro USA	582,251
Dollaro canadese	583,025
Franco svizzero	151,317
Corona danese	83,58
Corona norvegese	88,26
Corona svedese	121,885
Fiorino olandese	182,045
Franco belga	13,
Franco francese	115,
Lira sterlina	1522,
Marco germanico	183,
Scellino austriaco	25,
Escudo portoghese	21,
Peseta spagnola	9,

MINISTERO DEL TESORO

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 %, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 29 dicembre 1969.

Si rende noto che il giorno 22 aprile 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle ventisei serie non ancora estratte degli speciali certificati di credito 5,50 %, emessi per sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 29 dicembre 1969.

Successivamente il giorno 24, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla seconda estrazione di tre serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1972.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

(5315)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 9 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1972, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 341, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario delle signore Stancich Palmira, nata a Cittanova d'Istria il 5 novembre 1906, e Stancich Ezzelina, nata a Cittanova d'Istria il 16 febbraio 1909, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti in zona *B*.

(5002)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1972, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 62, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Nonni Nello avverso la graduatoria del concorso ad un posto di aiutante tecnico presso l'istituto tecnico agrario «Scarabelli» di Imola, pubblicata in data 8 novembre 1967.

(4826)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1972, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 66, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 19 febbraio 1970 dal prof. Ricci Alberto, già docente non di ruolo di chimica e laboratorio presso l'istituto tecnico industriale di Ferrara, avverso la decisione 19 settembre 1969 con la quale il provveditore agli studi di quella città ha elevato da «insufficiente» a «sufficiente» la qualifica attribuitagli dal preside del predetto istituto per l'anno scolastico 1968-69.

(4828)

Con decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1971, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 65, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Salvatore Lanciotto avverso la decisione della commissione dei ricorsi funzionante presso il provveditorato agli studi di Como, con la quale veniva rigettato il precedente ricorso dello stesso Lanciotto relativo all'attribuzione del punteggio nella graduatoria provinciale di materie giuridiche formata ai fini del conferimento degli incarichi negli istituti della provincia.

(4829)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'associazione di pubblica assistenza «Croce verde» di Torino, ad istituire un corso di specializzazione di dietologia ospedaliera per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/C.S./81/4, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'associazione di pubblica assistenza «Croce verde» di Torino, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in dietologia ospedaliera con sede presso l'ospedale Martini di Torino.

(5004)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° dicembre 1971 al 31 dicembre 1971, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2552/71, n. 2555/71, n. 2674/71, n. 2711/71 e n. 2768/71, ai prodotti di cui all'allegato II al Regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v.d. ex 20.07 aventi un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % in peso, esportati verso Paesi terzi.

Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di: (1)

zucchero (saccarosio), addizionato, della v.d. 17.01				glucosio, addizionato, delle v.d. 17.02-B-I-a e 17.02-B-II-a	glucosio, e sciroppo di glucosio, addizionati, delle v.d. 17.02-B-I-b e 17.02-B-II-b
dal 1°-12-71 al 15-12-71	dal 16-12-71 al 20-12-71	dal 21-12-71 al 23-12-71	dal 24-12-71 al 31-12-71		
0,0950	0,0850	0,0773	0,0689	0,02600	0,01993

(1) Le ciliege sciroppate (peso sgocciolato dei frutti non inferiore al 50 % del peso totale, imballaggio immediato escluso) della v.d. ex 20.06-B non sono ammesse a questa restituzione in quanto beneficiano della restituzione all'esportazione prevista dall'art. 3-*bis* del Regolamento (CEE) numero 865/68.

(3169)

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1972 al 31 gennaio 1972, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2877/71, n. 2882/71, n. 8/72 e n. 29/72, ai prodotti di cui all'allegato II al Regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v. d. ex 20.07 aventi un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % in peso, esportati verso Paesi terzi.

Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di: (1)

zucchero (saccarosio), addizionato, della v.d. 17.01			glucosio, addizionato, delle v.d. 17.02-B-I-a e 17.02-B-II-a	glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, delle v.d. 17.02-B-I-b e 17.02-B-II-b
dal 1°-1-1972 al 3-1-1972	dal 4-1-1972 al 5-1-1972	dal 6-1-1972 al 31-1-1972		
0,0689	0,0485	0,0341	0,02535	0,01943

(1) Le ciliege sciroppate (peso sgocciolato dei frutti non inferiore al 50 % del peso totale, imballaggio immediato escluso) della v.d. ex 20.06-B non sono ammesse a questa restituzione in quanto beneficiano della restituzione all'esportazione prevista dall'art. 3-*bis* del Regolamento (CEE) n. 865/68.

(3261)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° gennaio 1972 al 31 gennaio 1972

(*Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1°/3-1-1972	4-1-1972	5-1-1972	6-1-1972	7-1-1972	8/10-1-1972	11-1-1972	12-1-1972
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
10.01-B	15,18	Frumento duro	39.312,50 (*a*) (*e*)	39.312,50 (*a*) (*e*)	39.312,50 (*a*) (*e*)	39.312,50 (*a*) (*e*)	39.312,50 (*a*) (*e*)	39.312,50 (*a*) (*e*)	39.312,50 (*a*) (*e*)	39.875,00 (*a*) (*e*)
10.02	01,04	Segala	30.406,25 (*f*)	30.406,25 (*f*)	30.406,25 (*f*)	30.406,25 (*f*)	30.406,25 (*f*)	30.406,25 (*f*)	30.406,25 (*f*)	30.406,25 (*f*)
10.03	01,04	Orzo	26.650,00 (*b*)	26.650,00 (*b*)	26.650,00 (*b*)	26.650,00 (*b*)	26.650,00 (*b*)	26.181,25 (*b*)	26.181,25 (*b*)	26.181,25 (*b*)
10.04	01,04	Avena	28.887,50 (*b*)	28.887,50 (*b*)	28.887,50 (*b*)	29.512,50 (*b*)	29.512,50 (*b*)	29.512,50 (*b*)	29.512,50 (*b*)	29.512,50 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)
10.05-B	04	Granturco altro	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	8.875,00 (*b*)	7.000,00 (*b*)	6.375,00 (*b*)	6.375,00 (*b*)	7.000,00 (*b*)	7.000,00 (*b*)	10.125,00 (*b*)	11 375,00 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	22.293,75 (*b*)	22.762,50 (*b*)	22.762,50 (*b*)	22.762,50 (*b*)	22.762,50 (*b*)	22.762,50 (*b*)	22.762,50 (*b*)	22.762,50 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	57.193,75	57.193,75	57.193,75	57.193,75	57.193,75	57.193,75	57.193,75	57.818,75
11.01-B	05	Farine di segala	49.093,75	49.093,75	49.093,75	49.093,75	49.093,75	49.093,75	49.093,75	49.093,75
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	di frumento duro	66.831,25	66.343,75	66.343,75	66.343,75	66.343,75	66.343,75	66.343,75	67.700,00
ex 11.02-A	005	di frumento tenero	61.393,75	61.393,75	61.393,75	61.393,75	61.393,75	61.393,75	61.393,75	62.068,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	13/14-1-1972	15/19-1-1972	20-1-1972	21/24-1-1972	25-1-1972	26-1-1972	27/31-1-1972
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	36.250,00	35.875,00	35.875,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
10.01-B	15,18	Frumento duro	39.875,00 (*a*) (*e*)	39.875,00 (*a*) (*e*)	39.875,00 (*a*) (*e*)	39.875,00 (*a*) (*e*)	39.468,75 (*a*) (*e*)	39.468,75 (*a*) (*e*)	39.468,75 (*a*) (*e*)
10.02	01,04	Segala	32.437,50 (*f*)	32.437,50 (*f*)	32.437,50 (*f*)	32.437,50 (*f*)	32.437,50 (*f*)	32.437,50 (*f*)	32.437,50 (*f*)
10.03	01,04	Orzo	26.181,25 (*b*)	26.181,25 (*b*)	25.681,25 (*b*)	25.056,25 (*b*)	25.056,25 (*b*)	24.275,00 (*b*)	24.275,00 (*b*)
10.04	01,04	Avena	29.512,50 (*b*)	29.512,50 (*b*)	29.512,50 (*b*)	29.512,50 (*b*)	29.512,50 (*b*)	29.512,50 (*b*)	29.512,50 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)
10.05-B	04	Granturco altro	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	25.768,75 (*b*) (*d*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	12.625,00 (*b*)	12.625,00 (*b*)	12.625,00 (*b*)	12.625,00 (*b*)	11.375,00 (*b*)	10.750,00 (*b*)	10.750,00 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	23.481,25 (*b*)	23.481,25 (*b*)	23.481,25 (*b*)	23.481,25 (*b*)	23.481,25 (*b*)	23.481,25 (*b*)	22.918,75 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	57.818,75	57.818,75	57.818,75	57.818,75	57.818,75	57.818,75	57.818,75
11.01-B	05	Farine di segala	51.937,50	51.937,50	51.937,50	51.937,50	51.937,50	51.937,50	51.937,50
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	di frumento duro	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.075,00	67.075,00	67.075,00
ex 11.02-A	005	di frumento tenero	62.068,75	62.068,75	62.068,75	62.068,75	62.068,75	62.068,75	62.068,75

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge *11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967,* n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(*d*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 468,75 per tonnellata metrica.

(*e*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*f*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (Regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2622/71).

(3260)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a centoquaranta posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, con la quale è stato istituito il ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, concernente revisione del ruolo organico del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 274/1971, il contingente dei posti recati in aumento nel ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari, a decorrere dal 1° luglio 1972, è di 500 unità;

che a carico di detto contingente sono stati accantonati 10 posti da conferire in esito alle istanze di trasferimento da altre amministrazioni, presentate ai sensi dell'art. 3, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 274;

che altri 163 posti sono stati messi a concorso, con decreto ministeriale 31 gennaio 1972, registrato il 21 febbraio 1972, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, fra il personale dipendente dall'Amministrazione per la grazia e la giustizia;

che occorre riservare sui restanti 327 posti un sesto dei posti stessi per il concorso per il passaggio di carriera previsto dall'art. 27, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

che, infine, deve essere accantonata l'aliquota dei posti da attribuire ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

che sono, pertanto, conferibili mediante normale, pubblico concorso i residui 140 posti;

Ritenuto che le esigenze di servizio degli uffici giudiziari dei distretti delle corti di appello di Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trento, Trieste e Venezia richiedono di bandire un concorso esclusivamente per i posti vacanti negli uffici stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoquaranta posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari per la copertura di posti vacanti negli uffici giudiziari dei distretti delle corti di appello sottoindicate, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077:

Corte di appello di Brescia;
Corte di appello di Cagliari;
Corte di appello di Milano;
Corte di appello di Torino;
Corte di appello di Trento;
Corte di appello di Trieste;
Corte di appello di Venezia.

I vincitori del concorso non potranno essere trasferiti o applicati ad uffici giudiziari diversi da quelli dei distretti di corte di appello per i quali viene indetto il presente concorso, nè potranno essere comandati presso altre amministrazioni o enti pubblici, nè collocati fuori ruolo se non abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo dalla immissione in possesso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) buona condotta;
3) idoneità fisica all'impiego;
4) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

6) avere ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con la indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);
g) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno scolastico e dell'istituto, statale o legalmente riconosciuto, in cui lo stesso è stato conseguito;
h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, nè si terrà conto delle domande nelle quali, alla data di scadenza

del termine sopra indicato, risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

L'esame del concorso consisterà in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

La prova scritta avrà luogo in Roma prezzo il palazzo dello sport Eur, il giorno 11 luglio 1972, con inizio alle ore 8 e consisterà nello svolgimento di un tema di composizione italiana su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso, dato che nessuna convocazione personale sarà fatta al riguardo.

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che termineranno la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore potranno, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Nel saggio non sarà permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma, le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la commissione terrà conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato. Per l'espletamento del saggio sarà utilizzato un brano, prescelto di volta in volta dalla commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica; una copia dattiloscritta del brano prescelto sarà distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Il colloquio verterà su:

a) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

b) stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale delle carriere esecutive.

Art. 6.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato almeno quattordici ventesimi nella prova scritta.

Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova pratica sarà data la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta; l'avviso per la presentazione alla prova pratica sarà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Il colloquio, cui saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova pratica, avrà luogo nello stesso giorno di detta prova.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno dodici ventesimi.

I risultati del colloquio saranno resi pubblici al termine di ciascuna giornata di esame.

Ai candidati che dimostrino, a mezzo di idonea certificazione dei competenti uffici giudiziari, di avere prestato servizio quali amanuensi o dattilografi a norma dell'art. 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, verrà assegnato, in aggiunta ai voti riportati nelle prove scritta e pratica e nel colloquio, un voto supplementare pari a un quinto di punto per ogni anno intero di servizio, maturato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso.

Art. 7.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punti riportati nelle prove scritta e pratica, del voto ottenuto nel colloquio e dell'eventuale voto supplementare.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza o che debbano dimostrare di avere titolo per usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulti che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili e del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142; 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 11.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 10 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa da bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dello aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi giudiziari in prova con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 882.000, parametro 120 iniziale, di cui alla tabella unica, quadro primo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Roma, addì 20 marzo 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1972
Registro n. 13, foglio n. 266

(Schema di domanda da redigersi in carta da bollo possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . (cap . . . .) chiede di essere ammesso al concorso per esami a centoquaranta posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1972.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . (1) e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo: . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (2) . . . .;

d) ha riportato (3) . . . .

e) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . presso . . . .

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: (5)

Data

Firma: (6)

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione, di precedenti rapporti di impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con la indicazione, altresì, della qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5424)

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico per esami a dieci posti di direttore sanitario di 3ª classe in prova del ruolo provinciale dei direttori sanitari.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 2558 in data 5 novembre 1971 della giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'Opera approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 1967;

Rende noto

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico per esami a dieci posti di direttore sanitario di 3ª classe in prova del ruolo provinciale dei direttori sanitari (carriera direttiva).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di laurea in medicina e chirurgia conseguita da almeno sei anni alla data di cui al successivo art. 4 ed essere abilitati all'esercizio della professione;

b) essere forniti di specializzazione o libera docenza in clinica pediatrica;

c) avere svolto nei sei anni di cui alla lettera *a*) attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare presso pubbliche amministrazioni;

d) essere di età non superiore ai 38 anni. Per l'elevazione di detto limite màssimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Per i dipendenti dell'Opera si prescinde da qualsiasi limite di età;

e) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

f) avere il godimento dei diritti politici;

g) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

h) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

i) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono, comunque, essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 38° anno, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in medicina e chirurgia e della abilitazione all'esercizio professionale;

il possesso del diploma di specializzazione o libera docenza in clinica pediatrica;

il possesso di un'anzianità di laurea di almeno sei anni congiunta ad attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare reso presso pubbliche amministrazioni;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche amministrazioni, dichiarando, altresì, in caso affermativo, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del predetto art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in quattro prove: una scritta, una pratica, una di laboratorio ed una orale;

la prova scritta riguarderà la fisiopatologia e clinica pediatrica;

la prova pratica riguarderà l'esame clinico di un bambino sano o malato;

la prova di laboratorio riguarderà la batteriologia e la chimica applicata alla pediatria;

la prova orale riguarderà le materie della prova scritta, nonchè nozioni di igiene generale e speciale; nozioni di statistica sanitaria; nozioni di educazione fisica; assistenza ai minorati psichici e fisici; ordinamento sanitario dello Stato; ordinamento dell'O.N.M.I.; nozioni di legislazione sanitaria; nozioni di legislazione sociale.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove d'esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Art. 8.

I candidati, che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I. lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di 6 mesi, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I. nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 38.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 38° anno di età, abbiano titolo alla ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *d)* dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo;

c) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal direttore sanitario del comitato provinciale O.N.M.I. nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risiede. Detto certificato medico dovrà essere rilasciato, per i candidati che già espletano l'incarico di direttore sanitario dal medico provinciale.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti a tutti i necessari accertamenti a complemento della visita medica di cui sopra;

g) 1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, come sopra;

3) diploma di specializzazione o di libera docenza in clinica pediatrica, come sopra;

4) attestato da cui risulti lo svolgimento, durante almeno sei anni, di attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare reso presso pubbliche amministrazioni, come sopra;

h) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 11.

I documenti, di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* del precedente art. 10 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o temporanei in servizio presso l'Opera possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *c)*, *f)*, *g)* e *h)* del precedente art. 10 unitamente allo stato di servizio rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati direttori sanitari di 3ª classe in prova del ruolo provinciale dei direttori sanitari (carriera direttiva) per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole i vincitori conseguiranno la nomina in ruolo con la qualifica di direttore sanitario di 3ª classe nel ruolo provinciale dei direttori sanitari (carriera direttiva) con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera per tale qualifica (L. 1.599.400 annue oltre le indennità di legge).

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del pernale impiegatizio dell'Opera.

Roma, addì 14 febbraio 1972

Il presidente: GOTELLI

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata)

Alla Presidenza dell'O.N.M.I. Lungotevere Ripa, 1 ROMA

Il sottoscritto residente oppure domiciliato in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a dieci posti di direttore sanitario di 3ª classe in prova del ruolo provinciale dei direttori sanitari (carriera direttiva), indetto il 14 febbraio 1972.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nato a il (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di oppure (2):

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di il ;

f) è abilitato all'esercizio professionale dal ;

g) ha conseguito la specializzazione o l'abilitazione alla libera docenza in clinica pediatrica presso l'Università di ;

h) è in possesso di un'anzianità di laurea di anni congiunta ad attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare reso presso pubbliche amministrazioni;

i) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente (4): ;

l) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorso nè nella destituzione nè nella dispensa dall'impiego (5).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni.

Data

Firma (6)

---

(1) I concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 38 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazioni dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se si sia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.

(5) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata nelle forme di legge.

(4867)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale in data 27 settembre 1971, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1971, registro n. 43 Difesa, foglio n. 366;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice del concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici:

Ten. gen. G.A.r.i. s.p.a.d. Montuschi Emilio, presidente;

Colonn. G.A.r.c. s.p.e. Capasso Carlo, membro per gli esami di storia, geografia, chimica e di cultura tecnico professionale per le specialità assistenti di laboratorio e fotografi;

Ten. colonn. A.A.r.s. s.p.e. Ricci Ernesto, membro per gli esami di cultura militare aeronautica;

Ten. colonn. G.A.r.i. s.p.e. Bartolomeo Dino, membro per gli esami di matematica;

Ten. colonn. G.A.r.f. s.p.e. Palmieri Luigi, membro per gli esami di fisica e di cultura tecnico professionale per la specialità geofisici;

Magg. G.A.r.a.t. s.p.e. Gennari Riccardo, segretario.

Art. 2.

Alla commissione giudicatrice del concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sono aggregati i seguenti altri ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi indicata:

Magg. gen. C.C.r.c. s.p.a.d. Ferrari Germano, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua francese, inglese e spagnolo;

Colonn. G.A.r.i. s.p.e. Villa Vittorio, membro aggiunto per gli esami orali di cultura tecnico professionale per le specialità aeronautici e automobilisti;

Colonn. C.C.r.c. p.a. Mussini Angelo, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca;

Ten. colonn. G.A.r.i. s.p.e. Luxardo Giulio, membro aggiunto per gli esami orali di cultura tecnico professionale per le specialità edili ed elettricisti;

Ten. colonn. G.A.r.a.t. s.p.e. Losasso Antonio, membro aggiunto per gli esami orali di cultura tecnico professionale per la specialità elettronici;

Magg. G.A.r.a.t. s.p.e. Brandi Romando, membro aggiunto per gli esami orali di cultura tecnico professionale per la specialità armamento.

A ciascuno dei componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1972
Registro n. 8 *Difesa, foglio n.* 100

(5110)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « carpentiere in ferro e metalli » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 13ª del 31 marzo 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1971, registro n. 11 Difesa-personale civile, foglio n. 387, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « carpentiere in ferro e metalli » comune.

(4864)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso ad undici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « falegname » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 24ª del 28 giugno 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 23 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1971, registro n. 17 Difesa-personale civile, foglio n. 95, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « falegname » specializzato.

(4865)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissione esaminatrice del compartimento di Verona per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvata con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 119/P.2.1.1 in data 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il Compartimento di Verona è composta come segue:

Membri:

Blasi dott. ing. Rinaldo, ispettore capo;
Ferrazza per. ind. Bruno, capo tecnico sovrintendente;
Barban Duilio, capo tecnico superiore;
Ottenio Decio, capo tecnico superiore.

Membro aggiunto:

Calà Salvatore, capo gestione superiore, per la lingua tedesca.

Segretario:

Lastri Francesco, segretario superiore.

Roma, addì 7 marzo 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(4841)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Verona, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 2 del 31 gennaio 1972 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 luglio 1970, n. 19110, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Verona nel pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1969, n. 17721.

(4842)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Roma, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 1 del 15 gennaio 1972 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 giugno 1971, n. 8569, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Roma, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1968, n. 8559.

(4843)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Trieste, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi novecento posti di cantoniere in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 24 del 31 dicembre 1971 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 settembre 1970, n. 20881, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Trieste, nel pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi novecento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1969, numero 17725.

(4844)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Firenze, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi novecento posti di cantoniere in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 24 del 31 dicembre 1971 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 settembre 1970, n. 20885, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Firenze, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi novecento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1968, n. 17725.

(4847)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per l'assegnazione di una borsa di studio riservata a laureati in scienze biologiche da fruirsi presso l'Istituto nazionale della nutrizione.

Su conforme delibera del comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione del 28 febbraio 1972, è indetto un concorso per l'assegnazione di una borsa di studio. Tale borsa, il cui importo è di L. 2.000.000 lorde annue, è riservata a laureati in scienze biologiche e dovrà fruirsi presso l'Istituto nazionale della nutrizione, Città universitaria, Roma.

Coloro che vi abbiano interesse, possono prendere visione del bando di concorso di cui trattasi presso l'ufficio affari generali del predetto istituto (sito in via G. Baglivi n. 6) o chiederne copia allo stesso.

Le domande di ammissione al concorso e la documentazione prevista dal bando di concorso dovranno pervenire all'Istituto nazionale della nutrizione entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presidente: LUPERTI

(4790)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a due posti di armaiolo di 2ª categoria in prova nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 48 del 2 dicembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1971, registro n. 68, foglio n. 400, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a due posti di armaiolo di 2ª categoria in prova nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 28 giugno 1968.

(4759)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PORDENONE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pordenone

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4130 del 14 settembre 1967, con la quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Pordenone al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 2803 del 26 ottobre 1970, con il quale è stata approvata la relativa graduatoria;

Visto il proprio decreto in pari data n. 2804, con il quale si è provveduto alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Rilevato che, a seguito della mancata accettazione delle corrispondenti sedi da parte degli aventi diritti, si sono successivamente rese vacanti le condotte mediche dei comuni di Sesto al Reghena, capoluogo e frazione Bagnarola, e di Castelnovo del Friuli;

Preso atto dell'esito delle conseguenti interpellanze rivolte, secondo l'ordine della graduatoria e sulla base delle rispettive indicazioni preferenziali, agli altri concorrenti risultati idonei, secondo quanto disposto agli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuto di dover conformemente procedere alla modificazione del richiamato proprio provvedimento di dichiarazione dei candidati vincitori delle sedi sopra indicate;

Visti gli articoli 69 e 36 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè i citati articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

A modificazione del sopracitato proprio decreto n. 2804 del 26 ottobre 1970, i sottoelencati partecipanti al concorso in premessa richiamato sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ognuno di essi indicate:

D'Onofrio Antonio, Sesto al Reghena, capoluogo;
Locatelli Umberto, Sesto al Reghena, frazione Bagnarola;
Della Putta Felice, Castelnovo del Friuli.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pordenone nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Pordenone ed a quello dei comuni interessati.

Pordenone, addì 3 marzo 1972

Il medico provinciale: SEVERINI

(4855)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1972, n. 8.

Provvidenze per la realizzazione di impianti ed aree per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 1° *febbraio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare la realizzazione di un piano razionale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le giunte provinciali sono autorizzate a concedere, per delega della Regione:

a) un contributo in conto capitale fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

b) un contributo costante annuo quindicennale non superiore al 5 per cento per la parte di spesa ammessa non coperta dal contributo in conto capitale.

Possono beneficiare dei contributi di cui al precedente comma solamente le comunità montane e i consorzi di comuni, costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 e del titolo V della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè il comune capoluogo di provincia, i quali, in conformità al piano provinciale di cui all'articolo 2, intendono costruire e gestire impianti di incenerimento e di trasformazione, acquistare ed approntare aree per la discarica controllata, nonchè acquistare i mezzi meccanici per la raccolta dei rifiuti e per il funzionamento degli impianti.

Il cumulo dei contributi di cui al primo comma del presente articolo con altre provvidenze, ottenute dall'ente beneficiario, è consentito entro il limite massimo della spesa ammessa.

Art. 2.

Le giunte provinciali predispongono, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano che prevede la delimitazione delle zone di raccolta e la localizzazione degli impianti di smaltimento di cui all'art. 1. Il piano provinciale deve indicare le misure necessarie per la bonifica delle aree inquinate da discariche già in atto, precisando il soggetto obbligato alla bonifica in base alla legislazione vigente.

Il piano deve precisare, in base all'urgenza della realizzazione dei servizi, la graduatoria di priorità per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge.

Art. 3.

L'ordine di priorità previsto dal piano è conservato semprechè, entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano stesso sul «Bollettino Ufficiale» della Regione, sia inoltrato alla giunta provinciale il progetto di massima dell'impianto corredato dalla deliberazione di approvazione da parte delle comunità montane, dei consorzi dei comuni o del comune capoluogo di provincia.

Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, le giunte provinciali comunicano ai richiedenti quali domande siano state ammesse a contributo, l'entità del contributo, e i termini perentori per la presentazione del progetto esecutivo da parte dell'ente consorziale.

Art. 4.

I contributi sono concessi su presentazione del progetto esecutivo dell'opera e della deliberazione dell'ente beneficiario di approvazione del progetto stesso.

Art. 5.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità.

Art. 6.

Il contributo in conto capitale può essere corrisposto in unica soluzione dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, oppure in corso d'opera, mediante acconti, fino ai 3/4 dell'ammontare del contributo concesso, in base agli stati di avanzamento dei lavori; in tale ultimo caso il rimanente quarto è corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

Il contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 è corrisposto in due semestralità con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre sucessivo alla data della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo dell'opera, direttamente all'ente beneficiario, oppure, su richiesta dello stesso, all'istituto di credito mutuante.

Art. 7.

Nell'esercizio delle funzioni delegate le giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale. Copia dei provvedimenti adottati in attuazione della presente legge deve essere inoltrata, per conoscenza, alla giunta regionale, la quale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive regionali trasmette, entro quindici giorni, le sue osservazioni alla giunta provinciale competente e all'organo di controllo.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, a carico dell'esercizio 1972:

a) la spesa di lire 400 milioni per la concessione del contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;

b) un limite di impegno di lire 30 milioni per la concessione del contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1.

Art. 9.

Sullo stanziamento di lire 400 milioni di cui alla lettera *a*) del precedente articolo sono disposte le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia di Trento:
Lire 200.000.000;

a favore della provincia di Bolzano:
Lire 200.000.000.

Sul limite di impegno di lire 30 milioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo sono disposte le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia di Trento:
Lire 15 milioni;

a favore della provincia di Bolzano:
Lire 15 milioni.

Le annualità relative al limite di impegno di cui al comma precedente saranno iscritte negli stati di previsione della Regione in misura di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1986.

Art. 10.

Alla copertura dell'onere di lire 430 milioni a carico dell'esercizio 1972 si provvede:

per lire 30 milioni mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo;

per lire 400 milioni mediante l'accensione di uno o più mutui passivi al tasso non superiore all'8,50 per cento in ragione d'anno, da estinguersi in venti semestralità costanti posticipate, a decorrere dall'esercizio 1972.

All'onere di lire 30 milioni, corrispondente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo di 400 milioni, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1972.

Alla maggiore spesa di lire 30 milioni, prevista per gli esercizi successivi al 1972, si farà fronte con un'aliquota delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal 1973, dalla cessazione dell'onere annuo di lire 100 milioni autorizzato con la legge regionale 10 febbraio 1971, n. 2.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 gennaio 1972

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *Il commissario del Governo nella regione*: BIANCO

(3708)

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1972, n. **9.**

Provvidenze per le persone affette da minorazioni psichiche o fisiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *dell'8 febbraio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a costituire, secondo le norme di cui agli articoli 81, 82 e 83 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fra la provincia autonoma di Bolzano e il comune di Bolzano e, rispettivamente, fra la provincia autonoma di Trento ed il comune di Trento, due consorzi con lo scopo di:

a) provvedere alla predisposizione e alla gestione di servizi medico sociali rivolti al reperimento, alla cura, all'educazione, all'istruzione, al recupero, alla qualificazione professionale dei minorati motulesi e neurolesi residenti nella provincia di Bolzano e, rispettivamente, dei minorati fisici o psichici residenti nella provincia di Trento;

b) promuovere la collaborazione e il coordinamento con altri enti e istituzioni nazionali od estere che si propongono come fine il recupero di ogni forma di minorazione;

c) promuovere ogni iniziativa rivolta in genere all'assistenza delle persone affette da minorazioni psichiche o fisiche.

I consorzi hanno sede, l'uno nel comune di Bolzano, l'altro nel comune di Trento.

Art. 2.

Oltre agli enti di cui al precedente art. 1, possono far parte di ciascun consorzio, a domanda, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della rispettiva provincia, le quali perseguano fra i propri fini istituzionali quello dell'assistenza a persone che presentano minorazioni di natura psichica o fisica.

L'ammissione ai consorzi dei nuovi enti è deliberata dalle assemblee consorziali, secondo le norme previste nello statuto dei consorzi medesimi.

Art. 3.

Qualora il compito di provvedere agli scopi di cui al precedente art. 1, sia attribuito con legge ad altro ente, i consorzi saranno sciolti e i loro beni saranno devoluti all'ente predetto.

Art. 4.

E' autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1972, la concessione di una sovvenzione regionale straordinaria di primo impianto di lire 200 milioni, a ciascun consorzio, affinchè lo stesso possa affrontare le spese di costruzione di un edificio da adibire ai servizi di cui all'art. 1.

Art. 5.

Alla spesa di lire 400 milioni per la sovvenzione straordinaria si fa fronte mediante l'accensione di uno o più mutui passivi al tasso non superiore all'8,50 per cento in ragione d'anno, da estinguersi in venti semestralità posticipate a decorrere dall'esercizio 1972.

All'onere di lire 30 milioni, corrispondente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo di lire 400 milioni, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1972.

Alla maggiore spesa di lire 30 milioni, prevista per gli esercizi successivi al 1972, si farà fronte con una aliquota delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal 1973, dalla cessazione dell'onere annuo di lire 100 milioni autorizzato con la legge regionale 10 febbraio 1971, n. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 29 gennaio 1972

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *Il commissario del Governo nella regione*: BIANCO

(3709)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.